

**ORDINANZA MUNICIPALE  
CONCERNENTE  
I CANI**  
(del 12 maggio 2014 – RM1750)  
**IL MUNICIPIO DELLE CENTOVALLI**

- richiamato l'art. 107 Loc, l'art. 23 Raloc, la Legge sui cani, il Regolamento sui cani, gli art. 5 e 6 della Legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali e ogni altra norma in concreto applicabile,

o r d i n a :

**Art. 1**

I cani devono essere muniti del microchip; sulla proprietà pubblica anche del collare.

**Art. 2**

<sup>1</sup>Fuori dalle proprietà private, e segnatamente sulle strade pubbliche e nelle zone adibite al vago pascolo, i cani devono essere tenuti al guinzaglio.

<sup>2</sup>Animali particolarmente indocili e pericolosi devono essere inoltre muniti di vera e solida museruola.

<sup>3</sup>Eccezioni a quanto previsto dai cpv. 1 e 2 sono ammesse in aperta campagna ritenuta comunque una sorveglianza adeguata.

**Art. 3**

<sup>1</sup>I detentori di cani devono prendere ogni provvedimento inteso a evitare che gli animali abbiano a fuggire dalle proprietà private, rispettando tuttavia, per quanto concerne la custodia, le norme sulla protezione degli animali.

<sup>2</sup>La fuga di cani dalle proprietà private deve essere immediatamente denunciata alla Polizia.

**Art. 4**

L'accesso di cani, anche se tenuti al guinzaglio, alle aree di svago degli edifici scolastici, ai campi sportivi, ai cimiteri, ai campi da gioco per bambini, ai giardini, alle spiaggette lungo il fiume Melezza e ai parchi pubblici è vietato.

**Art. 5**

<sup>1</sup>I detentori di cani devono evitare che i loro animali abbiano a disturbare la quiete pubblica, in particolare nelle ore notturne.

<sup>2</sup>Se, dopo una diffida ad eliminare la turbativa entro un congruo termine, il disturbo dovesse continuare, il Municipio può ordinare i necessari provvedimenti. In caso di ripetuta recidiva e di inefficacia dei provvedimenti alternativi, il Municipio può anche ordinare l'allontanamento dell'animale.

**Art. 6**

I detentori di cani sono tenuti a raccogliere immediatamente gli escrementi lasciati dai loro animali su suolo pubblico e a depositarli negli appositi contenitori. A tale scopo devono sempre avere con sé il materiale necessario (sacchetti, paletta, ecc.).

**Art. 7**

<sup>1</sup>Il Municipio autorizza a sequestrare o a far sequestrare i cani vaganti e quelli non muniti del microchip.

<sup>2</sup>Se il proprietario non fosse reperibile gli animali saranno consegnati alla Società protezione animali per un loro collocamento.

<sup>3</sup>Essi saranno restituiti al proprietario se verranno richiesti entro 10 giorni e saranno rimborsate tutte le spese.

<sup>4</sup>Trascorsi i 10 giorni il Municipio si accorderà con la Società protezione animali circa gli ulteriori provvedimenti.

<sup>5</sup>Resta riservato, in ogni caso, l'art. 10.

### **Art. 8**

Tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento, per ogni cane detenuto, di una tassa annuale nel proprio Comune di residenza, ad eccezione dei casi seguenti:

- a) detentori di cani di età inferiore a 3 mesi;
- b) detentori di cani deceduti prima del 1° aprile;
- c) detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre.

La tassa per cane è fissata a fr. 75.-.

### **Art. 9**

Contro le decisioni del municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

### **Art. 10**

<sup>1</sup>Le infrazioni alle norme stabilite dalla presente Ordinanza sono punite con la multa applicata dal Municipio, riservata la querela penale.

<sup>2</sup>L'ammontare della multa è stabilito fino ad un massimo di fr. 10'000.- conformemente all'art. 145 LOC.

### **Art. 11**

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC.

### **Art. 12**

La presente ordinanza abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

### **Art. 13**

<sup>1</sup>La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC a contare dal 15 maggio 2014.

<sup>2</sup>Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione (30 giorni).

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il segretario

Giorgio Pellanda

Axel Benzonelli

Intragna, 12 maggio 2014